

**FASE B**

**“REQUISITI E PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”**

**1) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

La domanda di sostegno può essere presentata quando la proposta di consulenza abbia raggiunto il numero di adesioni atteso di destinatari e che il Prestatore abbia provveduto alla sua chiusura in Catalogo.

Ai fini della richiesta di ammissione a sostegno, la domanda deve essere predisposta e presentata, completa degli allegati, esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del rappresentante legale del Prestatore, secondo gli standard utilizzati e tramite le apposite applicazioni e procedure rese disponibili dal sistema informativo agricolo regionale ([www.siarliguria.it](http://www.siarliguria.it)), di seguito SIAR, ed attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande. Ciascuna domanda sarà identificata da un numero di protocollo, rilasciato automaticamente dal SIAR.

La compilazione delle domande tramite il portale SIAR può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

La data di scadenza per la presentazione delle singole domande di sostegno è fissata al **90° giorno successivo alla data di chiusura della proposta di consulenza nel Catalogo** (vedi allegato 1.A del bando).

Ciascuna domanda di sostegno, **pena la non ricevibilità**, deve essere:

- inviata perentoriamente entro la data di scadenza di cui sopra; il protocollo del SIAR fa fede per la data di presentazione;
- completa della seguente documentazione in formato elettronico:
  - a) **proposta definitiva della consulenza**, conforme alla proposta preliminare di consulenza ammessa a Catalogo;
  - b) **elenco delle imprese agricole**, previa verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità soggettiva di ogni destinatario.

**2) SPESE AMMISSIBILI**

L'ammissibilità e la decorrenza delle spese ammissibili sono definite ai sensi della DGR n. 1115 del 1/12/2016 e ss.mm.ii. **La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data di presentazione della domanda di sostegno PSR.**

Ai sensi e per gli effetti del presente Bando le spese ammissibili sono calcolate con il metodo dell' **“unità di costo standard”** (UCS), di cui al paragrafo 1, lett. b) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

L'UCS applicato è pari a **54** euro/ora di lavoro del tecnico consulente. L'ammontare complessivo del sostegno deriverà quindi dalla moltiplicazione delle ore lavoro del tecnico consulente per il valore UCS.

Nel caso il Prestatore preveda, nell'ambito del servizio di consulenza (lett. d, punto 3 dell'allegato 1.A), la realizzazione di incontri in gruppi ristretti, l'UCS applicato dovrà essere diviso per il numero di imprese partecipanti all'incontro.

Nel calcolo delle UCS rientrano le seguenti categorie di spesa (costi diretti e indiretti):

- spese per personale e incarichi esterni: comprende il tempo impiegato dal tecnico consulente sia per attività di tipo “frontale” (incontri con il destinatario finale del servizio di consulenza), sia per il tempo impiegato per le attività di ricerca delle informazioni, elaborazione di documenti o altro, che siano funzionali all'erogazione del singolo servizio di consulenza (vedi lett. d) del punto 3 dell'allegato 1.A);
- spese di trasferta del tecnico consulente;
- materiale di supporto;
- spese di pubblicizzazione;

- assicurazione e spese generali.

Non sono oggetto di sostegno ulteriori spese rispetto a quanto sopra specificato.

Nel calcolo delle ore di consulenza non sono considerate le ore lavoro corrispondenti al tempo impiegato per i trasferimenti e quello impiegato dal consulente per le pratiche amministrative, il coordinamento, la progettazione delle attività nel loro complesso.

### 3) INTENSITA' DEL SOSTEGNO QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

Il sostegno, non cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative, è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto pari al 100 % del costo ammissibile.

L'importo massimo dell'aiuto concedibile per l'utilizzo del servizio di consulenza, **limitatamente al settore agricolo**, non può superare euro **1.500,00** per azienda (destinatario) e per servizio completo di consulenza, pari al 100 % del costo ammissibile.

Eventuali costi superiori non determinano incrementi del contributo pubblico e sono a totale carico del beneficiario. L'entità dell'aiuto si determina in base al numero totale di ore di consulenza fornita, in funzione del numero di atti e/o norme obbligatori ai quali il beneficiario è interessato.

Al fine di garantire l'accesso alla consulenza ad un maggiore numero di destinatari, viene definito un limite annuo massimo di euro **3.000,00** (come riferimento deve essere preso in considerazione l'anno solare di concessione dell'aiuto). Tale limite annuo si applica nel caso di due o più consulenze all'anno per lo stesso destinatario della consulenza.

Non sono ammesse domande che comportino un aiuto concedibile inferiore ad euro **500,00**.

### 4) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno pervenute sono istruite ai sensi della l.r. n. 56/2009 dal Settore Ispettorato Agrario Regionale. Il termine per la conclusione del procedimento è di **90 giorni** (ex art. 7, comma 2, della l.r. n. 56/2009 e art. 8, comma 1 del Regolamento Regionale n. 2/2011). I termini del procedimento decorrono **dal giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno**.

Il responsabile del procedimento incaricato provvede alla:

- verifica di ricevibilità della domanda:
  - rispetto dei termini per la presentazione della domanda di sostegno;
  - presenza dei documenti obbligatori di cui alle lettere a), b);
- verifica di ammissibilità di ciascun destinatario (imprese aderenti al servizio di consulenza);
- verifica e quantificazione della spesa ammissibile per ciascun destinatario;
- attribuzione del punteggio di merito **per ciascun destinatario** sulla base dei seguenti criteri:

c) **costo totale** (punteggio massimo punti 30)

critéri di selezione	punteggio
Il punteggio sarà valutato in base all'economicità (costo totale richiesto) della consulenza relativo a ciascun destinatario	<ul style="list-style-type: none"> <li>– da euro 500 a euro 600: punti 30</li> <li>– da euro 601 a euro 800: punti 25</li> <li>– da euro 801 a euro 1.000: punti 20</li> <li>– da euro 1.001 a euro 1.200: punti 15</li> <li>– da euro 1.201 a euro 1.300: punti 10</li> <li>– da euro 1.301 a euro 1.400: punti 5</li> <li>– da euro 1.401 a euro 1.500: nessun punteggio</li> </ul>

d) **critéri di selezione dei destinatari** (punteggio massimo 20)

declinazione	punteggio
– Giovane di primo insediamento, che ha presentato la domanda sulla misura M 6.1 (insediati da meno di 3 anni) (*)	punti 10

– Impresa destinataria della consulenza, ricadente in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) o in siti di importanza comunitaria (SIC) o in zone speciali di conservazione (ZSC) o in zone di protezione speciale (ZPS) o con zone specifiche criticità ambientali o territoriali (**)	punti 5
– Soggetti che hanno presentato domanda di aiuto su altre misure del PSR o partner di progetti di cooperazione (misura 16) per l'azione richiesta (*)	punti 1
– Caratteristiche specifiche del destinatario in stretta connessione con il fabbisogno e l'obiettivo di consulenza: la tipologia aziendale (indirizzo produttivo) è pertinente alla tematica della consulenza	punti 1
– Premialità ai destinatari che accedono per la prima volta al servizio di consulenza (misura 114 o misura M2.1)	punti 3

(\*) l'adesione alle misure negli ultimi 3 anni;

(\*\*) almeno una particella coltivata, risultante dal fascicolo aziendale. Ai fini del punteggio rientrano tra le “zone specifiche criticità ambientali o territoriali” (come da codifica delle zone speciali risultante dal fascicolo aziendale) le aree protette (EUAP) e la zona D) relativamente alla zonizzazione del PSR.

- attribuzione del punteggio complessivo **per ciascun destinatario**, comprensivo del punteggio attribuito dalla Commissione (vedi punto 5 dell'allegato 1.A) per il servizio di consulenza proposto.

Non sono ammissibili le proposte di consulenza, riferite a ciascun destinatario, con un punteggio totale (fase A e B) al di sotto di una soglia minima pari a **40 punti**.

## 5) ATTO DI AMMISSIONE A SOSTEGNO

Il sostegno viene attribuito alla proposta di servizio di consulenza, sulla base del numero di servizi di consulenza relativi a ciascun destinatario risultati finanziabili come di seguito specificato.

In base al punteggio complessivo assegnato a ciascun servizio di consulenza relativo al singolo destinatario ammissibile nell'ambito di ciascuna Focus area o gruppo di Focus area di riferimento può raggiungere i seguenti livelli di priorità:

livello di priorità	intervallo punteggio
– priorità alta	da 81 a 100 punti
– priorità media	da 61 a 80 punti
– priorità bassa	da 40 a 60 punti

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- le risorse disponibili per ciascuna focus area vengono suddivise in tre quote pari al 50 % per la priorità alta, al 35 % per la priorità media e al 15 % per la priorità bassa;
- ogni servizio di consulenza ammesso per ciascun destinatario può attingere dalla quota pertinente nell'ambito di ciascuna Focus area di riferimento, in base al relativo livello di priorità fino a esaurimento della disponibilità finanziaria;
- in caso di esaurimento della quota riservata nella priorità alta o media, si può **automaticamente** attingere alle quote con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- eventuali risorse ancora disponibili nell'ambito delle priorità più alte (*per economie, rinunce, rifinanziamento del bando, mancato utilizzo di risorse da parte delle priorità più alte*) a **conclusione della fase istruttoria di tutti i servizi di consulenza (per ciascun destinatario)** potranno essere utilizzate (*nell'ambito della medesima Focus area*) per finanziare servizi di consulenza altrimenti privi di copertura finanziaria, **a partire dai servizi con livello di priorità più alta**. Nell'ambito dello stesso livello di priorità, i servizi verranno finanziati **in ordine cronologico**, fino ad esaurimento dei fondi.

Per i servizi di consulenza ammissibili con totale copertura finanziaria il competente Settore Ispettorato Agrario Regionale provvede alla comunicazione al beneficiario dell'atto di ammissione al sostegno (“concessione”), indicando il termine di validità dell'ammissione al sostegno e la spesa totale ammessa per la domanda di sostegno, specificando il relativo sostegno concesso e il punteggio **per ciascun destinatario della consulenza**.

Per i servizi di consulenza non ammissibili nell'ambito della domanda di sostegno, il Settore Ispettorato Agrario Regionale provvede, ai sensi della l.r. n. 56/2009, alla gestione e alla conclusione del procedimento,

inviando le apposite comunicazioni ai Prestatori richiedenti e provvedendo ai relativi adempimenti sul portale SIAR.

Per i servizi di consulenza, relativi al singolo destinatario, con parziale copertura finanziaria o prive di copertura finanziaria, il Settore Ispettorato Agrario Regionale invierà apposita comunicazione al potenziale beneficiario.

Per i servizi di consulenza, relativi al singolo destinatario, parzialmente finanziabili, il beneficiario, **entro 20 giorni**, dovrà comunicare se intende:

- confermare la realizzazione del servizio di consulenza con le risorse disponibili, integralmente o con rimodulazione tecnica e finanziaria, fermo restando il mantenimento del punteggio e del livello priorità, pena la non ammissibilità;  
oppure
- attendere la fase di riassegnazione delle risorse residue nelle priorità più alte;  
oppure
- rinunciare definitivamente al sostegno.

**Dopo il completamento delle procedure di cui al punto d):**

- per i servizi di consulenza, relativi al singolo destinatario, con totale copertura finanziaria il competente Settore Ispettorato Agrario Regionale provvede alla comunicazione al beneficiario dell'atto di ammissione al sostegno ("concessione"), indicando il termine di validità dell'ammissione al sostegno e la spesa totale ammessa della domanda di sostegno e specificando il relativo sostegno concesso e il punteggio **per ciascun destinatario della consulenza**.
- per i servizi di consulenza, relativi al singolo destinatario, comunque prive di copertura finanziaria totale, il Settore Ispettorato Agrario Regionale provvede, ai sensi della l.r. n. 56/2009, alla gestione e alla conclusione del procedimento, inviando le apposite comunicazioni ai Prestatori richiedenti e provvedendo ai relativi adempimenti sul portale SIAR.
- per i servizi di consulenza, relativi al singolo destinatario, parzialmente finanziabili, entro 20 giorni dalla comunicazione del Settore Ispettorato Agrario Regionale, il beneficiario dovrà comunicare se intende rinunciare definitivamente al sostegno oppure confermare la realizzazione del servizio di consulenza con le risorse disponibili, integralmente o con rimodulazione tecnica e finanziaria, fermo restando il mantenimento del punteggio e del livello priorità, pena la non ammissibilità.

Il Decreto dirigenziale che approva gli atti di ammissione al sostegno viene pubblicato sul web della Regione Liguria e sul BURL; tale pubblicazione produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

## **6) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA E L'APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

La domanda di pagamento:

- è la richiesta di erogazione del pagamento del contributo a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno e della realizzazione degli interventi previsti dal servizio di consulenza;
- deve essere presentata obbligatoriamente dal Prestatore titolare di una domanda di sostegno ammissibile;
- può riguardare esclusivamente lo stato finale.

La domanda di pagamento a saldo, completa dei relativi documenti allegati, deve:

- essere inviata in modalità informatica con firma elettronica del beneficiario (rappresentante legale) secondo gli standard e le procedure utilizzate dal Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- essere presentata, pena la decadenza della domanda di sostegno, entro il termine ultimo di validità dell'atto di ammissione a sostegno, cioè **entro il 60° giorno successivo alla data di conclusione del servizio di consulenza**, come definita nella domanda di sostegno o a seguito di proroga autorizzata, (il protocollo SIAN fa fede per la data di presentazione).

Ai fini dell'ammissibilità, **devono essere allegati alla domanda di pagamento**, anche ai sensi della DGR n. 1115/2016 e ss.mm.ii, i seguenti documenti in formato elettronico:

- relazione (scheda tecnico – finanziario consuntiva) con la descrizione dettagliata delle attività effettuate e degli obiettivi raggiunti per ciascun destinatario della consulenza;
- documenti consuntivi inerenti il servizio di consulenza (elaborato/prodotto finale, materiale didattico, schede di valutazione, etc.);
- lettere di incarico per personale dipendente e convenzioni o contratti per incarichi esterni;
- accordo di consulenza per ciascun destinatario;
- documentazione attestante la registrazione delle attività del personale tecnico (es. time sheet relativo al servizio di consulenza, scheda impegno orario per il personale del Prestatore, coinvolto anche su ulteriori attività oltre al servizio di consulenza).

Ai fini della rendicontazione consuntiva progettuale e finanziaria, la Regione predispone apposita modulistica, anche in base alle procedure rese disponibili dal SIAN.

**Il Settore Ispettorato Agrario Regionale provvede agli adempimenti istruttori** connessi alle domande di pagamento ai sensi della l.r. 56/2009.

L'istruttoria amministrativa comprende:

- la verifica di ricevibilità;
- la verifica della regolare attuazione del servizio di consulenza e dei risultati attesi (prodotto finale) e del numero di ore di consulenza effettuate per ciascun destinatario;
- la definizione della spesa ammissibile e del contributo liquidabile per ciascun destinatario, nei limiti di quanto assegnato con l'atto di ammissione al sostegno e nel rispetto dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 e dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 in materia di revoche, riduzioni e esclusioni (vedi punto 10).

Qualora il competente Settore Ispettorato Agrario Regionale lo ritenga necessario, potrà effettuare una visita in situ o richiedere documentazione integrativa.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda, la Regione provvede all'inoltro a AGEA dell'autorizzazione al pagamento ai fini dell'erogazione del sostegno ammissibile.

## 7) VARIANTI

Sono considerate **varianti** i cambiamenti degli elementi e dei parametri, tecnici e/o finanziari, del servizio di consulenza approvato.

**Non sono ammissibili** varianti che determinino:

- perdita dei requisiti di ammissibilità del Prestatore;
- modifiche del servizio di consulenza originaria in termini di obiettivi e di risultati attesi;
- modifiche degli argomenti trattati previsti e approvati;
- aumento dell'onere a carico del contributo pubblico originariamente determinato;
- sostituzione delle imprese aderenti.

Tali tipologie di varianti comportano la **decadenza/revoca della domanda di sostegno**.

Costituiscono **varianti ammissibili** i seguenti cambiamenti rispetto al servizio di consulenza originario:

- a) adeguamento del crono programma;
- b) sostituzione del personale consulente coinvolto (ammissibile solo se di pari professionalità e competenza, rientrante nello staff del Prestatore, se comunicato preventivamente alla Regione ai sensi della DGR n. 721/2016).

Salvo motivi di forza maggiore di cui all'art. 2.2 del Reg. UE n. 1306/2013, le richieste di varianti devono essere preventivamente comunicate dal Prestatore (prima della effettuazione della variante), pena l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui al successivo punto 10 in sede di domanda di pagamento.

Le varianti di cui alle lett. a) devono essere **comunicate** al **Settore Ispettorato Agrario Regionale**.

Le varianti di cui alle lett. b) devono essere **comunicate ed autorizzate** dal **Settore Ispettorato Agrario Regionale**. In assenza di riscontro da parte della competente struttura regionale entro 30 giorni, si applica la disciplina del silenzio assenso, come previsto all'art. 23 della L.R. n. 56/2009. In tal caso la richiesta di variante è da intendersi accolta ed autorizzata, se rispondente alle condizioni di ammissibilità sopra indicate.

Per variazioni relative al personale tecnico, conseguenti ad **eventi imprevisti ed eccezionali**, il Prestatore deve tempestivamente **comunicare la variazione** al **Settore Ispettorato Agrario Regionale** competente per territorio, in ogni caso entro l'inizio della lezione e comunque in tempo utile per l'eventuale esecuzione dei controlli.

## **8) MONITORAGGIO E CONTROLLO**

È fatto obbligo al Prestatore, ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE n. 1305/2013, di fornire alla Regione, su richiesta, ogni atto e documento concernente il servizio di consulenza oggetto di finanziamento nonché tutte le informazioni e i dati utili ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi del PSR.

Il beneficiario è altresì tenuto a consentire, pena la decadenza, l'accesso ai propri locali e alle sedi di svolgimento delle attività, da parte del personale appositamente incaricato a fini ispettivi e di controllo, attivando anche idonei strumenti e/o tecnologie, come previsto nella scheda tecnica per la documentazione delle attività svolte.

La Regione si riserva di effettuare a campione:

- sopralluoghi senza preavviso e/o interviste, durante e successivamente allo svolgimento della consulenza;
- monitoraggio delle spese effettivamente sostenute dai Prestatori, ai fini dell'eventuale revisione delle UCS, adottate per la sottomisura M02.01 del PSR.
- valutazione dell'efficacia delle azioni tramite compilazione di questionari da parte del destinatario.

## **9) INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR**

Il Prestatore è tenuto a evidenziare nell'ambito di ciascun servizio di consulenza lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR e ad esporre idonea cartellonistica nelle sedi dove viene realizzata l'attività.

Le caratteristiche ed i contenuti di tutto il materiale didattico/informativo e pubblicitario inerente l'attività sono definite con DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto *“Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020”*.

## **10) VIOLAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DEGLI IMPEGNI CONSEGUENTI RIDUZIONI, ESCLUSIONE, DECADENZA**

Le condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando devono essere sempre rispettate, pena il rifiuto/revoca del sostegno ai sensi dell'art. 35, punto 1 del Reg. UE n. 640/2014 in particolare in caso di:

- perdita dei requisiti di ammissibilità del Prestatore di Servizi;
- mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di pagamento entro i termini di validità dell'atto di ammissione al sostegno, incluso eventuale proroga autorizzata;
- diminuzione del punteggio attribuito al di sotto della soglia minima di ammissibilità prevista;
- attuazione di varianti non ammissibili.

Fermo restando l'eventuale sanzione amministrativa prevista dall'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel caso di violazione degli impegni previsti dal presente bando, dalla sottomisura M02.01 e dal PSR, sarà applicato quanto disposto dall'allegato 2 al presente Bando.

Si applica inoltre **una riduzione sull'importo del contributo accertato per la domanda di pagamento** nei seguenti casi come di seguito specificato:

- 0,5% per ciascuna variante (ammissibile) non comunicata preventivamente, ovvero non comunicata (vedi punto 7);
- 0,5 % per ciascun prodotto finale non conforme.